



COMUNE DI SESTU

ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA N.

55

in data

29/04/2020

OGGETTO:

Regolamentazione temporanea del Mercato comunale di via Piave ai fini della prevenzione della diffusione del virus Covid-19.

LA SINDACA

Premesso che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; la stessa Organizzazione in data 11 marzo 2020 ha qualificato come "pandemia" l'epidemia da COVID-19 in considerazione dei livelli di diffusione e gravità raggiunti a livello globale;

dato atto che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, identificabili nel virus COVID-19;

considerato che in relazione al dichiarato stato di emergenza ed al successivo evolversi ed aggravarsi della situazione sono stati adottati numerosi provvedimenti restrittivi, a carattere nazionale, regionale e locale, tesi al contenimento della diffusione del virus COVID-19, attraverso l'adozione di misure volte prioritariamente al distanziamento sociale;

richiamati in particolare i seguenti provvedimenti di rilevanza nazionale:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020, n.13;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 23-25 Febbraio 2020, 1, 4, 8, 9, 11 e 22 Marzo 2020, 1, 10 e 26 Aprile 2020, recanti disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

visto il DPCM 10 Aprile 2020, le cui prescrizioni sono applicabili in base a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, dal 14 Aprile al 3 Maggio 2020, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera z) a norma del quale "sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro";

visto il DPCM 26 Aprile 2020, ed in particolare:

- l'articolo 1, comma 1, lettera z), il cui contenuto ricalca quello del suddetto articolo 1, comma 1, lettera z) del DPCM 10 Aprile 2020, con validità estesa dal 4 al 17 Maggio 2020;
- l'articolo 10, comma 2, ai sensi del quale si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale;

viste le Ordinanze del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n.6 del 13/03/2020 (così come prorogata dalle ordinanze n.12 del 25/03/2020 e n.14 del 03/04/2020), n.9 del 14/03/2020 (così come modificata e prorogata dalle ordinanze n.13 del 25/03/2020 e n.15 del 03/04/2020), n.17 del 04/04/2020, n.18 del 07/04/2020 e n.19 del 13/04/2020, recanti misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della

diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna, le cui prescrizioni risultano attualmente valide sino al 3 Maggio 2020;

dato atto che le suddette disposizioni regionali non hanno inserito ulteriori restrizioni nell'ambito della vendita di generi alimentari rispetto alle norme di carattere nazionale, fatta eccezione per la previsione dell'obbligo delle chiusure domenicali, nelle giornate del 25 Aprile e del 1 Maggio 2020 e dell'ingresso in dette attività esclusivamente con l'utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale (mascherine e guanti), come previsto dall'articolo 5 della richiamata Ordinanza n.17 del 4/04/2020, come integrato dall'articolo 1, ultimo capoverso, dell'Ordinanza n.19 del 13/04/2020;

considerato pertanto che nello stato attuale della gestione dell'emergenza epidemiologica in atto è consentita la vendita di generi alimentari nell'ambito dei mercati;

atteso che come previsto dall'articolo 3, comma 2 del decreto legge n.19/2000 i Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, ne' eccedendo i limiti di oggetto di cui al comma 1;

ricordato che l'assegnazione degli stalli del Mercato comunale di via Piave, nel prosieguo "Mercato", è stata effettuata con specifici provvedimenti e che pertanto la dislocazione delle varie attività all'interno degli stessi risulta predeterminata, anche in relazione alla tipologia merceologica di vendita, ciò implicando che diversi esercizi alimentari risultano attigui l'uno con l'altro, risultando difficile, in relazione alla mole di utenza dei singoli punti vendita, garantire un adeguato distanziamento sociale tra gli avventori e tra gli stessi operatori;

ritenuto pertanto opportuno disciplinare lo svolgimento del Mercato, limitatamente al settore alimentare, sino alla riapertura di tutte le attività di vendita al dettaglio conseguente al superamento dell'attuale fase della gestione emergenziale in atto, imponendo, per ragioni di sicurezza, il distanziamento delle singole attività, ovvero prevedendo l'assegnazione in loco di stalli anche differenti dai consuetudinari in modo da garantire tra ogni esercente la presenza di uno stallone vuoto;

vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e in particolare l'art. 32 che dispone "Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

visto l'articolo 117 del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 112 in materia di interventi d'urgenza;

visto l'articolo 50, commi 4 e 5 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n.267 del 18 Agosto 2000, e successive modifiche e integrazioni;

tenuto conto della propria qualità di Autorità Sanitaria Locale;

vista la Legge Regionale n.5/2006 e successive modificazioni, recante la disciplina generale delle attività commerciali;

ORDINA

con decorrenza immediata e sino al 17 Maggio 2020, salvo proroghe esplicitate:

1. il Mercato del giovedì ubicato nella via Piave sarà aperto limitatamente alle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, come previsto dalle attuali disposizioni nazionali legate al contenimento della diffusione del virus Covid-19;
2. i banchi di vendita del Mercato dovranno essere distanziati tra loro e non potranno essere garantite le assegnazioni consuetudinarie degli spazi di posteggio; la Polizia Locale curerà la distribuzione dei banchi di vendita in tutti gli stalli a disposizione al fine di garantire il distanziamento sociale degli operatori e degli avventori, garantendo in ogni caso la presenza di uno stallo vuoto tra un esercizio e l'altro;
3. l'esercizio delle attività all'interno del Mercato è consentito esclusivamente col rispetto delle misure igienico-sanitarie esplicitamente prescritte dall'allegato 5 al DPCM 26 Aprile 2020;
4. è fatto obbligo a chiunque si rechi al Mercato di indossare idonea mascherina e guanti monouso, che devono essere mantenuti per l'intero periodo di permanenza nel Mercato stesso e di rispettare in ogni caso la distanza interpersonale di almeno un metro;
5. è fatto in ogni caso divieto agli avventori di toccare la merce esposta nelle attività del Mercato, anche se muniti di guanti;

AVVERTE

che la violazione di quanto disposto dal presente provvedimento, se ed in quanto non già assoggettabile alle sanzioni previste per la violazione delle specifiche disposizioni richiamate nella parte motivata, comporta per il trasgressore l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1-bis, del decreto legislativo n.267/2000, ed ogni altra conseguenza di legge;

DEMANDA

alla Forza Pubblica e al Comando Polizia Locale il controllo sul rispetto della presente Ordinanza; è comunque fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, pena le sanzioni sopra richiamate;

DISPONE

che il presente atto sia trasmesso per gli aspetti di competenza a:

- Prefettura di Cagliari – Ufficio Territoriale del Governo;
- Comando Stazione Carabinieri di Sestu;
- Comando Polizia Locale – Sede;
- ATS Sardegna - ASSL Cagliari Servizio Igiene e Sanità Pubblica;

che il presente provvedimento sia pubblicato per 15 giorni consecutivi nell'Albo Pretorio telematico comunale e nel sito web Istituzionale;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al T.A.R. Sardegna entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.

Sestu, 29/04/2020

LA SINDACA
dott.ssa Maria Paola Secci